



DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati il 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1441

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
dal Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)
dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (BRUNETTA)
dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)
dal Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI)
e dal Ministro della giustizia (ALFANO)**

(V. Stampato Camera n. 1441-ter)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2008

(V. Stampato n. 1195)

modificato dal Senato della Repubblica il 14 maggio 2009

(V. Stampato Camera n. 1441-ter-B)

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 1° luglio 2009

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 luglio 2009*

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia**

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 21.

(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi)

1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato, affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 1.

3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 21.

(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi)

Identico